

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

360 / 2024 del 06/08/2024

Oggetto: ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA AREU E ASST fatebenefratelli sacco PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - SUPPORTO CMI

OGGETTO: ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA AREU E ASST FATEBENEFRADELLI SACCO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - SUPPORTO CMI

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

RICHIAMATA la deliberazione AREU n. 1 del 02/01/2024 avente ad oggetto "Preso d'atto della DGR n. XII/1650 del 21/12/2023 – Determinazioni in ordine alla Direzione dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) – (di concerto con l'assessore Bertolaso) con la quale è stato nominato il Dott. Massimo Lombardo Direttore Generale di AREU";

RICHIAMATI altresì, i seguenti provvedimenti:

- DGR n. IX/1964 del 06.07.2011 "Soccorso sanitario extraospedaliero – aggiornamento dd.g.r. n. VI/37434 del 17.07.98, n. VI/45819 del 22.10.1999, n. VII/16484 del 23.02.2004 e n. VIII/1743 del 18.01.2006", che integra tutti i vari interventi che si sono succeduti nel tempo al fine di garantire un assetto organizzativo del servizio di emergenza urgenza territoriale;
- DGR n. X/4967 del 28.02.2013 "Riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in attuazione delle DGR n. IX/1964/2011 e n. IX/3591/2012 e determinazioni conseguenti" che ha ulteriormente riorganizzato il servizio di emergenza urgenza in funzione di una sostanziale e più efficiente revisione tecnologica e organizzativa delle centrali operative individuando quattro Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (SOREU) (Metropolitana, Laghi, Alpina e Pianura);
- DD.GG.RR. n. VIII/8771 del 22.12.2008 e n. IX/3591 del 06.06.2012 che hanno approvato, con valenza triennale, gli schemi-tipo di convenzione tra AREU e gli Enti pubblici sanitari lombardi al fine di uniformare su tutto il territorio regionale l'erogazione del servizio di emergenze urgenza sanitaria extraospedaliera;
- DGR n. X/7600 del 20.12.2017 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2018" che, al fine di garantire il proseguo e la piena operatività del coordinamento connesso al Sistema di Emergenza Urgenza extraospedaliera regionale disciplinato nelle convenzioni tra AREU e le Aziende Sanitarie pubbliche, proroga la durata delle stesse sino all'approvazione di un nuovo provvedimento di giunta;

PRESO ATTO:

- dell'approvazione della DGR n. XI/2703 del 23.12.2019 "Determinazioni in merito alla collaborazione tra AREU e le Aziende Sanitarie Pubbliche per il coordinamento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera ai sensi dell'art.16 della L.R. 33/2009 e s.m.i." con la quale è stato approvato il nuovo testo-tipo di convenzione, con valenza quinquennale;

- del perfezionamento, tra AREU e ASST, di apposita convenzione per il coordinamento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera ai sensi della sopracitata DGR. n. XI/2703/2019 e dell'art. 16 della L.R. 33/2009 e s.m.i.;

DATO ATTO:

- della delibera di AREU n. 211 del 24/05/2021, con la quale è stato approvato il progetto dal titolo "COORDINAMENTO DEI PS DI REGIONE LOMBARDIA E PROGETTI DI SVILUPPO" finalizzato alla riduzione del numero di accessi in Pronto Soccorso di pazienti che potrebbero trovare risposta al loro bisogno di cura al di fuori dell'area di Emergenza Urgenza, promuovendo percorsi alternativi all'accesso diretto in Ospedale, attraverso il coinvolgimento della Centrale del NEA 116117 e l'attivazione della Centrale Medica Integrata (CMI) ex Sala Operativa Approfondimento (SOPAPP);
- della necessità di sperimentare l'implementazione di un nuovo assetto organizzativo, relativo ai modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale, attribuendo al NEA116117 la funzione di raccordo con le Centrali Operative Territoriali
- che con Delibera n. 499 del 29/12/2022 è stata approvata la sottoscrizione dell'addendum alla convenzione tra AREU e ASST/IRCCS per il coordinamento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera con:
 - a. ASST GOM Niguarda
 - b. ASST Monza
 - c. ASST FBF-Sacco
 - d. ASST Brianza
 - e. ASST Sette Laghi
 - f. IRCCS Cà Granda
- che con DGR n. 1827 del 31/01/2024 "DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L'ANNO 2024 – (DI CONCERTO CON IL VICEPRESIDENTE ALPARONE E GLI ASSESSORI LUCCHINI E FERMI) si dà mandato ad AREU di attivare la Centrale Medica Integrata e di stipulare in addendum alle convenzioni in essere con ASST/IRCCS sedi di PS, ai sensi della citata DGR n. 2703/2019;

DATO ATTO altresì, che La CMI, attraverso una piattaforma dedicata, prevede la valutazione dei pazienti e l'invio di prescrizioni dematerializzate. Inoltre, attraverso il NEA 116117, si potranno attivare risorse territoriali quali:

- Team di risposta rapida domiciliare, composto da Medici di Medicina Generale o specialisti in formazione, o medici non specialisti, dotati di diagnostica point-of-care e set di farmaci;
- infermieri di famiglia (IFeC) o ADI, in raccordo con Direttore di Distretto e COT;
- visite ambulatoriali all'interno di percorsi di FastTrack Specialistico presso l'ASST;
- prenotazione di visita ambulatoriale o accertamenti strumentali o attivazione di servizi socio-sanitari (attraverso le COT quando indicato);

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare l'addendum, procedendo altresì alla sottoscrizione, il cui testo è allegato e parte integrante del presente provvedimento, tra AREU e ASST Fatebenefratelli Sacco, avente a oggetto "ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA AREU E ST FATEBENEFRAELLI SACCO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA
2. di dare atto che l'addendum ha decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso e sino alla data del 31/12/2024, scadenza della convenzione principale;
3. di stabilire che la collaborazione prevede turni di personale medico con esperienza di pronto soccorso, per un numero di turni mensili della durata di 10 ore da concordarsi i con i Direttori delle SS.CC. Medicina d'Urgenza e PS dell'ASST Fatebenefratelli Sacco;
4. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento a carico di AREU per l'intera durata dell'addendum, verranno contabilizzati nel Bilancio d'esercizio del 2024, sul numero di conto 30.20.22.40 "RIMBORSO SERVIZIO SSUEM IN CONVENZIONE DA A.S.S.T. DELLA REGIONE";
5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA AREU E ST FATEBENEFRATELLI

SACCO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI EMERGENZA

URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

TRA

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU),
con Sede Legale in V.le Monza, 223 - 20126 Milano e Sede
Amministrativa in Via Campanini, 6 - 20124 Milano, C.F./P. IVA
11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo,
legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore
Generale;

E

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco (di
seguito per brevità ASST), , con sede legale in Via G.B Grassi, 74 -
Milano, C.F./P. IVA 09319690963, in atto rappresentata dalla dott.ssa
Maria Grazia Colombo, legale rappresentante pro tempore, nella sua
qualità di Direttore Generale

PREMESSO CHE

- AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33
e s.m.i., attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020
con il compito, ex DGR n. 2703/2019, di coordinare e dirigere
rendendolo omogeneo nel territorio regionale il soccorso sanitario di
emergenza urgenza extraospedaliera, nonché di coordinare le
attività trasfusionali ed il trasporto di équipe di trapianto, persone ed
organi, unitamente alla gestione del servizio Numero Unico
Emergenza (NUE) 112 e, infine, del Numero Armonico Europeo (NEA)

116117 per l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari, la cui attivazione concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità/priorità.

- AREU e ASST hanno perfezionato, ai sensi della DGR. n. XI/2703/2019, idonea convenzione per il coordinamento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
- AREU con delibera del Direttore Generale , n. 211 del 24/05/2021, ha approvato il progetto dal titolo "COORDINAMENTO DEI PS DI REGIONE LOMBARDIA E PROGETTI DI SVILUPPO", finalizzato alla riduzione del numero di accessi in Pronto Soccorso di pazienti che potrebbero trovare risposta al loro bisogno di cura al di fuori dell'area di Emergenza Urgenza, promuovendo percorsi alternativi all'accesso diretto in Ospedale, attraverso il coinvolgimento della Centrale del NEA 116117 e l'attivazione della Centrale Medica Integrata (CMI) ex Sala Operativa Approfondimento (SOPAPP);
- con Legge Regionale del 29 dicembre 2022, n. 34 (Legge stabilità 2023-2025), è stata aggiunta alle funzioni di AREU, prevedendo la garanzia dell'attivazione, una centrale di approfondimento clinico, denominata Centrale medica integrata (CMI), nell'ambito del processo di integrazione tra sistema dell'emergenza urgenza pre-ospedaliero e la rete ospedaliera per contrastare l'incremento di invio di mezzi di soccorso di base e il conseguente fenomeno del sovraffollamento dei Pronto soccorso, rispondendo all'iniziale bisogno di cura e riorientando successivamente, attraverso il numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti

(116117), il cittadino sui servizi territoriali, ivi compresa la medicina di continuità assistenziale.

- con DGR n. XII/787 del 31/7/2023 “Approvazione del Piano di riordino delle strutture, attività e dei ruoli del personale medico nell'ambito della rete emergenza urgenza ospedaliera”, viene promossa la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi per migliorare l'appropriatezza degli accessi a Pronto Soccorso, utilizzando la telemedicina nella valutazione di pazienti che si rivolgono al NUE 112 (centrale CMI) e alla Continuità Assistenziale NEA 116117 (UNICA) e potenziando la valutazione domiciliare.

- il progetto della CMI di AREU è orientato alla risposta di cura sul territorio, attraverso il NEA 116117, attiva dalle ore 8:00 alle ore 20:00, e presidiata da personale medico esperto di Pronto Soccorso e personale tecnico di SOREU, con il compito di rivalutare le chiamate trasferite dalla SOREU ritenute non urgenti tramite Clinical Pathways standardizzate e condivise, e stabilire la priorità e risposta di cura appropriata, realizzando quindi un “PRONTO SOCCORSO VIRTUALE”.

- Con DGR n. 1827 del 31/01/2024 “DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L'ANNO 2024 – (DI CONCERTO CON IL VICEPRESIDENTE ALPARONE E GLI ASSESSORI LUCCHINI E FERMI) si dà mandato ad AREU di attivare la Centrale Medica Integrata e di stipulare in addendum alle convenzioni in essere con ASST/IRCCS sedi di PS, ai sensi della citata DGR n. 2703/2019;

- Il presente addendum ha l'obiettivo di sperimentare

l'implementazione di un nuovo assetto organizzativo, relativo ai modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale, attribuendo al NEA 116117 la funzione di raccordo con le Centrali Operative Territoriali;

- La CMI, attraverso una piattaforma dedicata, prevede la valutazione dei pazienti e l'invio di prescrizioni dematerializzate.

Inoltre, attraverso il NEA 116117, si potranno attivare risorse territoriali quali:

- a. Team di risposta rapida domiciliare, composto da Medici di Medicina Generale o specialisti in formazione, o medici non specialisti, dotati di diagnostica point-of-care e set di farmaci;

- b. infermieri di famiglia (IFeC) o ADI, in raccordo con Direttore di Distretto e COT;

- c. Visite ambulatoriali all'interno di percorsi di FastTrack Specialistico presso l' ASST;

- d. prenotazione di visita ambulatoriale o accertamenti strumentali o attivazione di servizi socio-sanitari (attraverso le COT quando indicato);

- In considerazione della necessità di ridurre l'uso inappropriato di risorse destinate all'Emergenza Urgenza, extra e intraospedaliera, laddove vi sia bisogno di cura non urgente verso i servizi della rete territoriale, tramite la collaborazione della CMI , a valle della SOREU, si prevede di intercettare e ridurre le missioni non urgenti del 118 e il conseguente utilizzo di risorse destinate all'Emergenza Urgenza (118/PS). Grazie a definiti criteri di inclusione, la gestione telefonica

di pazienti identificati verrà trasferita dalla SOREU alla CMI dove medici d'emergenza urgenza in servizio presso i Pronto Soccorso, dipendenti dell'ASST, effettuano un approfondimento del bisogno di salute tramite intervista telefonica/videochiamata e stabiliscono il livello di cura necessario;

- Alla luce del fatto che, secondo una stima effettuata sui dati di attività, su circa 42-44 chiamate al giorno gestite dalla CMI, 8-10 pazienti sono inviati in Pronto Soccorso (attivazione fastrack da triage) mentre i restanti 32-34 vengono orientati sui competenti servizi territoriali (Case di Comunità, ATS , USCA).

Tutto ciò premesso e considerato, ad integrazione della convenzione ex DGR XI/2703/2019 richiamata in premessa, le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante alla presente convenzione, quale addendum alla convenzione sottoscritta ex DGR XI/2703/2019.
2. L' ASST si impegna a mettere a disposizione della CMI di AREU turni di personale medico con esperienza di pronto soccorso, per un numero di turni mensili della durata di 10 ore da concordarsi i con i Direttori delle SS.CC. Medicina d'Urgenza e PS dell'ASST
3. A detto personale, prima dell'inizio delle attività presso la CMI, deve essere resa idonea formazione da parte di AREU.
4. I turni presso la CMI vengono effettuati fuori dall'orario di servizio dovuto all'ASST Il personale medico che deve prestare, su base volontaria, i turni presso la CMI viene individuato a rotazione dai

Direttori delle SSCC Medicina d'Urgenza e PS dell'ASST

5. La presenza del personale medico presso la CMI viene monitorata da AREU tramite un sistema di rilevazione delle timbrature che, con cadenza mensile, è trasmesso ai rispettivi datori di lavoro.

Per ogni ora di attività effettuata viene riconosciuto un importo economico omnicomprensivo pari al valore dell'istituto del c.d. sistema premiante. I conseguenti oneri economici devono essere esposti dall'ASST FBF Sacco ad AREU, e da quest'ultima riconosciuti nell'ambito del flusso di rendicontazione periodica relativa alla convenzione dell'emergenza urgenza extraospedaliera.

6. Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si impegnano, nell'esecuzione del presente addendum e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (il Regolamento UE 2016/679, c.d. "GDPR", e il D.lgs. 196/2003, c.d. "Codice Privacy", aggiornato col D.lgs. 101/2018), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali tratti. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente addendum e in esecuzione dei rispettivi compiti istituzionali e obblighi di legge.

Il trattamento sarà effettuato per il tempo strettamente necessario e per le finalità per i quali sono stati raccolti e per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per

l'espletamento di obblighi di legge. In particolare, i dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario, ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti.

I rispettivi dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea od Organizzazioni internazionali.

Le Parti potranno affidare le operazioni di trattamento derivanti dal presente addendum unicamente a soggetti appositamente nominati e istruiti, ai sensi degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679.

Le Parti si impegnano a garantire l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 Regolamento UE 2016/679 e reciprocamente si informano dell'esistenza del diritto di reclamo (art. 77 Regolamento UE 2016/679) e del diritto di proporre ricorso giurisdizionale (art. 79 Regolamento UE 2016/679).

Le Parti riconoscono e accettano che, nello svolgimento delle attività di cui al presente addendum, l'ASST ha accesso a dati personali di titolarità di AREU. Con la sottoscrizione del presente addendum, pertanto, AREU nomina l'ASST responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 GDPR, mediante specifico atto di nomina.

7. Al presente addendum si applicano, ove compatibili, i principi generali disciplinati nella convenzione principale di cui al

precedente art. 1.

8. Il presente addendum sostituisce integralmente il precedente addendum sottoscritto in data 21/07/2023

9. La durata del presente addendum decorre dalla sottoscrizione dello stesso e sino al 31.12.2024, data di scadenza della convenzione principale.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Per AREU:

Il Direttore Generale: Dott. Massimo Lombardo (firma digitale)

Per l'ASST Fatebenefratelli Sacco

Il Direttore Generale: Dott.ssa Maria Grazia Colombo

Il Responsabile SS Libera Professione, Marketing e Convenzioni (giusta delega conferita con deliberazione n. 1 dell'1/01/2024)

Dott.ssa Concetta Oliviero (firma digitale)

NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 (in seguito anche "**GDPR**")

tra

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), C.F./P.IVA 11513540960, con sede legale in Milano (MI), Viale Monza 223 e sede operativa in Milano (MI), Via Alfredo Campanini 6, in qualità di Titolare del Trattamento (in seguito, "AREU" o "Titolare"), la quale ha proceduto ad individuare e nominare il proprio Data Protection Officer (DPO), contattabile all'indirizzo e-mail dedicato: dpo@areu.lombardia.it.

e

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco, C.F./P. IVA 09319690963, avente sede legale in Milano, Via G.B Grassi 74, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR (di seguito "**Responsabile**")

(congiuntamente "**Parti**")

premesse che

- in forza della convenzione stipulata tra le Parti (di seguito denominato la "**Convenzione**"), il Titolare del trattamento si avvale del Responsabile per i servizi di messa a disposizione del personale medico presso la CMI di AREU con esperienza di pronto soccorso, con turni al di fuori dell'orario di lavoro, come meglio specificato nella Convenzione (di seguito, i "**Servizi**");
- l'espletamento dei Servizi comporta un trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4 comma 1 GDPR, che il Responsabile deve svolgere per conto del Titolare;
- il GDPR e il D.lgs. 196/2003 e s.m.i. (di seguito il "Codice Privacy") impongono una serie di obblighi e vincoli al trattamento di dati personali da parte del Titolare, che anche il Responsabile è tenuto a rispettare;
- il Responsabile ha dimostrato di offrire garanzie sufficienti in ordine all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento dei dati sia conforme alle disposizioni del GDPR e sia idoneo alla tutela dei diritti dell'interessato.

**Tutto ciò premesso si
conviene quanto segue**

1. Nomina a Responsabile del trattamento

Con il presente Atto il Titolare del trattamento nomina, ai sensi dell'art. 28 GDPR, l'ASST Fatebenefratelli Sacco quale Responsabile del trattamento dei dati personali, in relazione ai tutti i trattamenti di dati necessari allo svolgimento dei Servizi di cui al rapporto in essere tra le Parti.

2. Caratteristiche del trattamento

Il trattamento è consentito per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei Servizi oggetto della Convenzione ed è necessario, in particolare, al perseguimento della seguente finalità:

- messa a disposizione di AREU di personale medico con esperienza di pronto soccorso nell'ambito delle attività della CMI.

Il trattamento potrà avere ad oggetto dati personali comuni e, ove necessario, dati personali "particolari" e potrà essere svolto in modalità cartacea e/o informatica.

3. Obblighi del Responsabile del trattamento

Il Responsabile del trattamento è tenuto, ai sensi dell'art. 28 comma 3 GDPR, a:

- a) trattare i dati personali trasmessi dal Titolare o comunque acquisiti in relazione a Servizi da svolgere in corrispondenza alle istruzioni del Titolare e agli obblighi previsti dal presente Atto, informando comunque immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione impartita violi il GDPR o la normativa italiana sulla protezione dei dati;
- b) individuare e nominare per iscritto le persone autorizzate al trattamento all'interno della propria struttura ("autorizzati") e garantire che i predetti autorizzati si impegnino alla riservatezza dei dati o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e si impegnino altresì al rispetto delle misure di sicurezza adottate e dei principi del trattamento dei dati di cui al Capo II del GDPR;
- c) adottare tutte le misure di sicurezza richieste dall'art. 32 GDPR, ritenute idonee al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- d) collaborare con il Titolare al fine di soddisfare l'obbligo a cui lo stesso è soggetto di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato descritti negli artt. da 15 a 22 GDPR, secondo le modalità e le tempistiche di cui all'art. 12 GDPR. A tal fine, il Responsabile trasmette le eventuali richieste degli interessati all'indirizzo mail del Titolare entro 24 ore dal ricevimento delle stesse;
- e) in relazione al trattamento svolto, assistere e collaborare con il Titolare ai fini del rispetto degli obblighi imposti al Titolare dagli artt. 33 a 36 GDPR, ed in particolare:
 - informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, e comunque al più tardi entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, di ogni violazione di dati personali, al fine di permettere allo stesso di effettuare la notifica al Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 33 GDPR e, se del caso, la comunicazione all'interessato ai sensi dell'art. 34 GDPR, fornendo tutte le informazioni sulla predetta violazione che siano a sua conoscenza tra quelle indicate dall'art. 33 comma 3 GDPR;
 - assistere e collaborare con il Titolare nel processo di eventuale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ("DPIA – Data Protection Impact Assessment") di cui all'art. 35 GDPR;
- f) cancellare o restituire (a scelta del Titolare) tutti i dati personali una volta cessata in via definitiva l'esecuzione dei Servizi e gestire le copie esistenti secondo le istruzioni ricevute dal Titolare, fatti salvi adempimenti previsti dal diritto dell'Unione Europea o dalla normativa italiana;

- g) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Atto e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni poste in essere dal Titolare;
- h) redigere e tenere costantemente aggiornato un "Registro delle attività di trattamento" svolte per conto del Titolare, in forma scritta, anche in formato elettronico, da tenere a disposizione del Titolare, con il contenuto di cui all'art. 30 comma 2 GDPR;

Il Responsabile del trattamento è altresì tenuto:

- ove compia un'autonoma valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ("DPIA Data Protection Impact Assessment") di cui all'art. 35 GDPR in relazione ai propri servizi, prodotti, asset che coinvolgano i trattamenti compiuti per conto del Titolare, a comunicare tempestivamente allo stesso il report finale della DPIA svolta;
- ad informare tempestivamente il Titolare qualora intenda avvalersi di servizi "Cloud" per il trattamento dei dati personali, assicurandosi altresì che i dati stessi vengano conservati all'interno dell'Unione Europea o, se affidati a partner Extra-UE, assicurarsi che gli stessi prestino garanzie sufficienti in termini di protezione dati (ad es. applicazione di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea);

Il Responsabile si impegna altresì a valutare, ai fini della dimostrazione della propria idoneità all'incarico, l'adesione ad eventuali codici di condotta o ad un meccanismo di certificazione approvati ai sensi dell'art. 40 e 42 GDPR.

4. Nomina Sub-Responsabili e limitazione responsabilità per il loro operato

Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito "Sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando tempestivamente il Titolare delle nomine e delle sostituzioni dei Responsabili. Nelle comunicazioni andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi dei Sub-Responsabili nominati e i dati del contratto di esternalizzazione.

Su richiesta del Titolare del Trattamento, il Responsabile del Trattamento metterà a disposizione del Titolare del Trattamento un elenco aggiornato dei Sub-Responsabili ai fini della prestazione dei Servizi.

Il Titolare del Trattamento potrà esercitare il diritto di obiettare l'utilizzo di un nuovo Sub-Responsabile da parte del Responsabile del Trattamento avvisandone tempestivamente e per iscritto il Responsabile del Trattamento entro dieci (10) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione del Responsabile del Trattamento.

Tutti i Trattamenti eseguiti da un Sub-Responsabile dovranno esser condotti secondo i termini e condizioni inclusi in uno specifico contratto scritto concluso tra le parti che non sia meno restrittivo del presente Atto. Nessun Trattamento eseguito da un Sub-Responsabile libererà il Responsabile del Trattamento dalle responsabilità legate agli obblighi impostigli dal presente Atto, ma sarà da considerarsi interamente responsabile del lavoro e dell'operato svolto da ciascun suo Sub-Responsabile.

5. Principi del trattamento dei dati

Il Responsabile del trattamento è tenuto, in relazione a tutti i trattamenti svolti per conto del Titolare, al rispetto dei principi di cui al Capo II del GDPR, nonché a consentire al Titolare di poter dimostrarne il rispetto nei confronti degli interessati e del Garante per la Protezione dei dati personali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che i dati:

- devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
- devono essere raccolti solo per le finalità del trattamento, svolto dal Responsabile, che siano determinate, esplicite e legittime;
- devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità;
- devono essere esatti e se necessario aggiornati;
- devono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità del trattamento. Trascorso detto periodo i dati vanno resi anonimi o cancellati;

Il Responsabile è altresì tenuto, in relazione ai trattamenti svolti per conto del Titolare, a garantire all'interessato l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 GDPR.

Il Responsabile è comunque tenuto e ha il potere di svolgere ogni incombenza connessa all'esecuzione dell'incarico di cui al presente Atto che sia necessaria o opportuna per l'esercizio dei compiti indicati nel presente Atto.

6. Disposizioni generali e finali

Le Parti dichiarano di aver letto e pienamente compreso il contenuto del presente Atto.

Eventuali modifiche, se del caso anche mediante l'inserimento di "clausole tipo" di cui all'art. 28 comma 6 GDPR, dovranno essere apportate esclusivamente per iscritto.

L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole non pregiudica la validità delle restanti clausole.

L'incarico di Responsabile del Trattamento cessa automaticamente alla scadenza o alla cessazione della Convenzione e/o dei Servizi affidati, salvi gli obblighi attinenti al trattamento dei dati da considerarsi esistenti anche successivamente alla cessazione del rapporto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto, si rinvia alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al GDPR e al Codice Privacy, nonché al Codice Appalti.

Data (data dell'ultima sottoscrizione digitale)

Per il Responsabile del trattamento.
ASST Fatebenefratelli Sacco
Il Legale rappresentante p.t.
Direttore Generale
Dott.ssa Maria Grazia Colombo
(sottoscritto digitalmente)

Per il Titolare del trattamento
Agenzia Regionale Emergenza Urgenza
Il Legale rappresentante p.t.
Direttore Generale
Massimo Lombardo
(sottoscritto digitalmente)